



QUESITO

Formedil Italia, con il documento del 22 gennaio, chiarisce un aspetto rilevante per il settore delle costruzioni: l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori edili deve essere considerato con periodicità triennale, nell'ambito del sistema bilaterale e contrattuale del settore. Il chiarimento si è reso necessario per risolvere un disallineamento interpretativo emerso tra quanto previsto dal CCNL Edilizia e la normativa generale in materia di formazione sulla sicurezza dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, si chiede:

- diviene obbligatorio l'aggiornamento della formazione sicurezza Accordo Stato Regioni entro i tre anni (e non ogni 5 come previsto per le restanti categorie di lavoratori)?
- È sanzionabile la mancata formazione "triennale"?
- Se d'obbligo, tale cadenza di aggiornamento formazione triennale, vale per tutte le aziende che applicano il CCNL Edilizia, e quindi anche decoratori ed altre categorie affini al "settore edile"?

RISPOSTA

[Avv. Simona Maniscalco](#)

La risposta ai quesiti posti è: sì. In dettaglio: nel settore edilizia, l'aggiornamento della formazione sulla salute e sicurezza (durata minima 6 ore) è obbligatorio ogni 3 anni per i lavoratori, in base al CCNL Edilizia, a differenza della scadenza quinquennale prevista per altri settori. L'aggiornamento deve riguardare le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza operative. L'adeguamento delle imprese deve avvenire man mano alla scadenza dell'ultimo corso di formazione effettuato a ciascun dipendente. Il mancato rispetto della tempistica dei termini di aggiornamento formativo è una violazione di legge. Nel settore edilizio, caratterizzato da un elevato indice di rischio, il mancato rispetto delle tempistiche per la formazione e l'aggiornamento sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) comporta conseguenze gravi, sia amministrative che penali, a carico del datore di lavoro, oltre a ripercussioni operative e contrattuali. Nel caso di mancato aggiornamento/ rispetto delle tempistiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.200 € a oltre 6.000 € a seconda dei casi), con conseguenze, ovviamente gravi, nel caso si accerti, a seguito di un incidente/infortunio la mancata formazione. Tali condizioni valgono per tutte le aziende che applicano il CCNL Edilizia.